RELAZIONE DEL DOTT. PALOMBELLA GIUSEPPE PRESIDENTE DELLA PASSI (PROSESSIONISTI ASSOCIATI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ITALIANE) INERENTE L'AUDIZIONE PRESSO LA VII COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA LEGGE 796 " DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSEGNAMENTO DI ATTIVITA' MOTORIE".

Onorevole Presidente della VII Commissione del Senato della Repubblica, Guido Possa,
Onorevoli Senatori,
Onorevole Relatore, Bevilacqua

un dovuto ringraziamento giunge dalla nostra associazione di categoria, la PASSI, per l'interessamento da parte del legislatore sulla questione della regolamentazione della figura del laureato in Scienze motorie, contributo fondamentale che permette la definitiva redazione del dispositivo legislativo, in atto, sugli ambiti professionali di competenza.

Una brevissima premessa è necessaria per chiarire quale è stato, sino a questo momento, il ruolo assunto dalla nostra associazione, sul territorio nazionale e sugli aspetti operativi assunti per ottenere una posizione istituzionale volta ad esprimere la rappresentatività della stessa. La PASSI è l'associazione che nello statuto imprime con l'articolo n. 3.3, il raggiungimento dello scopo sociale posto in essere alla ricerca di una regolamentazione legislativa del ruolo del dottore in scienze motorie e far sì che questi possa essere annoverato tra le professioni scientifiche esclusive. Abbiamo preferito optare una politica professionale finalizzata alla distinzione della figura del laureato in scienze motorie da ruoli che possano creare un conflitto professionale con altre figure, soprattutto sanitarie, in particolare quella del fisioterapista, infatti siamo l'unica associazione ad essersi espressa a favore dell'abrogazione dell'art. 1. septies in materia di "Equipollenza della laurea in scienze motorie con quella in fisioterapia", indicando alle istituzioni la necessità di un percorso legislativo specifico sulla figura del dottore in scienze motorie. Invece di perdere tempo con la conservazione della norma ne abbiamo anticipato la risoluzione attuando rapporti di collaborazione con le principali associazioni rappresentative dei dottori fisioterapisti ma soprattutto divulgando la figura del dottore in scienze motorie; presentandolo come tale e non con diciture che possano sviarne la natura; mi riferisco ad appellativi come quella del chinesiologo che non vede in Italia nessun titolo universitario, ne tanto meno una legge che lo riconosca come professione. Premesso ciò passiamo all'analisi della legge in oggetto. Riteniamo questa proposta di legge essere troppo snella per poter regolamentare a pieno una professione complessa come quella dell'insegnamento dell'attività motoria, informando codesta onorevole commissione delle indicazioni date, già confermate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Istituto Superiore di

Sanità Italiano, nonché delle Commissioni Europee sulla Salute e sullo Sport, sull'importanza assunta dall'attività motoria nella società, attraverso l'aggregazione e la prevenzione delle malattie, nello sport per la competitività e la garanzia, per l'educazione nell'ambito della scuola di grado inferiore e superiore, nell'ambito sanitario come, veicolo di reinserimento sociale delle attitudini motorie acquisendone piena capacità e consapevolezza, dall'individuo non patologico. Questo percorso apre la via ad un altro aspetto del ruolo del dottore in scienze motorie collocandolo nella prevenzione degli infortuni e delle malattie cronico-degenerative o di mantenimento di un buon stato di salute dell'organismo facendo risparmiare così lo stato sulla spesa sanitaria pubblica. Le indicazioni sopra menzionate sono state rese operative dalla Commissione Europea alla Salute, la quale, anche quest'anno, ha invitato a partecipare la nostra associazione al 7° programma quadro per i finanziamenti alle imprese impegnate nell'area ricerca e applicazione dei protocolli scientifici nel settore salute, creando un apposito programma "Fitforhealth" (la forma per la salute), dove l'attività motoria trova ampio spazio come strumento alternativo alla cura. Inoltre è in corso lo svolgimento del tavolo tecnico presso il Ministero della Salute sulla attribuzione delle competenze in ambito sanitario del laureato in scienze motorie specializzato in attività motoria preventiva-adattativa e dell'eventualità di un suo inserimento come supporto di potenziamento organico nel caso in cui si debba affrontare un intervento chirurgico importante oppure di facilitare l'assimilazione delle cure proposte dalle figure sanitarie.

Altresì, rammentiamo che i percorsi universitari approvati dal CUN e dal Ministero dell'Istruzione vedono realizzati quattro specifici corsi: triennale, manageriale, tecnico sportivo e preventivo-adattativo.

In riferimento all'art. 1 della legge 796, riteniamo opportuno inserire una specificità dei ruoli, date dalle varie formazioni universitarie es.: Attività motoria generale e preventiva, di competenza di tutti i dottori in scienze motorie. Attività motoria tecnico-sportiva volta alla preparazione atletico-organica, per i dottori specialisti in tecnica dello sport. Attività motoria rieducativa, adattativa per le figure specializzate in tecniche motorie adattative e rieducative.

Vorremmo inoltre che valutaste la possibilità di una modifica dell'ultimo periodo dell'art. 1 della legge in oggetto perché riteniamo che oggi il ruolo riabilitativo vede una chiave di lettura diversa ed indicata dalle istituzioni della salute nazionali e internazionali, ponendo il nuovo concetto di riabilitazione, come già specificato nel passato dalla nostra associazione in sede di prima convocazione in VII Commissione della Camera dei Deputati, al Parlamento Italiano, e di seguito riportata:

Il campo della riabilitazione, oggi, può essere inteso come il connubio tra due fasi consequenziali e tecnicamente adiacenti, vale a dire durante la prima fase, determinata dal periodo di convalescenza del paziente che ha subito un trauma all'apparato locomotore e che necessita di un ripristino anatomico-funzionale, spetta alla fisioterapia clinica, di competenza del fisioterapista mentre la seconda fase che chiameremo di recupero funzionale attivo, spetta al laureato, esperto in scientificità del movimento che si occuperà, del recupero totale delle abilità perse ed in rapporto all'ambiente sociale che lo circonda. Pertanto, inserendo nel testo questa nota, si permetterebbe al laureato in scienze motorie di specialistica in preventiva e adattata di essere inserito in ambito sanitario; non necessariamente come figura sanitaria.

Per ciò che riguarda le competenze professionali in ambito sportivo non è necessario escludere il ruolo delle scuole di formazione del CONI, le quali potrebbero essere finalizzate alla specifica preparazione delle singole discipline sportive individuate in un sistema di "squadra" (medico sportivo, fisioterapista sportivo, massofisioterapista sportivo, commissario tecnico e preparatore atletico), il laureato in scienze motorie dovrebbe, in questo concetto, essere preposto, ed esclusivo, alla preparazione atletica. La scuola di preparatore atletico al calcio di Coverciano è un esempio di quanto detto.

Per non appesantire il disegno di legge, con l'inserimento di tutte queste specificità proponiamo di indicare nella legge il riferimento ad un codice deontologico e disciplinare assimilato; la PASSI ne ha redatto uno e inviato alla Commissione Professionale Europea per il riconoscimento.

In riferimento all'art. 2, per garantire la salute del cittadino come riportato dalla nostra costituzione, consideriamo inopportuno escludere dalla regolamentazione quelle piccole realtà cittadine che non raggiungono i 5.000 abitanti poiché riteniamo siano proprio loro ad avere maggior necessità di protezione e garanzia. La risoluzione si potrebbe trovare con un contributo volto ad alleggerire il dispendio economico, di fronte al quale queste realtà verrebbero a trovarsi, con detrazioni degli oneri per i cittadini partecipanti alle attività motorie e sportive dalla denuncia dei redditi, mentre alle istituzioni amministrative locali attribuire fondi provenienti dagli enti di promozione sportiva senonché dai fondi attribuiti al CONI, per la promozione, trattandosi di finanziamenti pubblici e non privati.

Proponiamo, inoltre, che vengano coinvolte le associazioni di categoria per la detenzione degli elenchi professionali territoriali, queste assumerebbero il ruolo di ente di controllo statale e regionale, il costo della gestione degli elenchi si potrebbe ripartire tra le istituzioni pubbliche e le associazioni incaricate, al 50%. Questo sistema permetterebbe un esonero sui costi di gestione amministrativa, un'esclusione all'operatività delle istituzioni locali, già oberate di lavoro, nonché ad un migliore controllo sulla professionalità e di rispetto del codice deontologico della categoria. Le associazioni in esame dovrebbero altresì avere le seguenti caratteristiche.

1. ***Dicitura chiara: LAUREATI DOTTORI IN SCIENZE MOTORIE ,***
2. ***Rappresentatività sul territorio,***
3. ***Fondazione da almeno 5 anni***

4. *Avere nel proprio interno dipartimenti per ogni classificazione professionale.*
5. *Regolamento disciplinare.*
6. *Predisposizione ai rapporti con le Istituzioni Europee.*

Non vi sono altre osservazioni e ci limitiamo ad allegare alla presente relazione codice deontologico, regolamento disciplinare, presentati in Commissione professionale europea.

Conclusioni: si ribadisce la necessità di regolamentare la professione del dottore in Scienze motorie per garantire alla cittadinanza di ricevere le corrette prestazioni professionali, in assenza delle quali si metterebbe a rischio la loro salute. Praticare attività motoria contribuisce al risparmio della spesa pubblica e aiuta molte situazioni sociali a rischio (giovani e droga, obesità dilagante, emarginazione sociale, ecc....). Siamo tra i pochi paesi al mondo, pur essendo tra i paesi più industrializzati, a non insegnare attività motoria nelle scuole primarie e nelle scuole materne, lasciando il compito a soggetti che quotidianamente devono improvvisare competenze altrui.

Ringraziamo nuovamente la VII Commissione del Senato e il suo illustre primo rappresentante il Presidente, On. Guido Possa nonché il Relatore, On. Bevilacqua, nella speranza di aver dato il contributo aspettato.

Giuseppe Palombella, dr.
PRESIDENTE P.A.S.S.I.

COME RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 796

Disposizioni in materia di insegnamento di attività motorie

NT
IL RELATORE

Art. 1

1. I corsi di insegnamento di attività motorie rivolti a gruppi di persone, che si tengono nell'ambito di strutture pubbliche e private, si svolgono sotto la responsabilità di un soggetto in possesso di titolo universitario di primo o secondo livello in attività motorie o sportive, ovvero di titolo equiparato. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nel quadro della tutela della salute e dell'ordinamento sportivo. Sono in ogni caso escluse le pratiche riabilitative e fisioterapiche su soggetti con patologie.

Art. 2

1. La disposizione di cui all'articolo 1, primo periodo, non si applica alle strutture site nelle zone di montagna, nelle isole minori e nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono agli eventuali maggiori oneri nell'ambito dei propri bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado si applica la specifica disciplina di settore.

Art. 3

1. L'esercizio della funzione di responsabile dei corsi di insegnamento di attività motorie di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione in apposito elenco che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo possono iscriversi esclusivamente i soggetti in possesso del titolo universitario di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo.

Art. 4

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sull'applicazione della presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e presenta una relazione annuale al Parlamento.